



COMUNE DI VINCI
Città metropolitana di Firenze

COPIA

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE n. 63 del 06 APRILE 2021

CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE – APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021

L'ANNO DUEMILA e questo GIORNO SEI del MESE di APRILE alle ORE 19,00 in VIDEOCONFERENZA, si è riunita la Giunta Comunale.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Stefano Salani.

Il sig. Giuseppe Torchia nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, apre la seduta ed invita a deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
TORCHIA GIUSEPPE	SINDACO	S
IALLORENZI SARA	VICESINDACO	S
CHINI MILA	ASSESSORE	S
VIGNOZZI VITTORIO	ASSESSORE	S
FRESE PAOLO	ASSESSORE	S
CIATTINI CHIARA	ASSESSORE	S
<i>Totale Presenti: 6</i>		<i>Totali Assenti: 0</i>



COMUNE DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 63 DEL 06/04/2021

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE – APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'articolo 73 del D.L. 17/03/2020 n° 18 pubblicato sulla G.U. n° 870 del 17/03/2020 e convertito in LEGGE 24 aprile 2020, n. 27, ad oggetto “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi. (GU n.110 del 29-4-2020 - Suppl. Ordinario n. 16)” il quale recita:

“i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.”;

VISTO il D. L. 14 gennaio 2021, n. 2 pubblicato sulla G.U. n° 10 del 14/01/2021 ad oggetto: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;

VISTA la DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2021 - Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (21A00227) (GU Serie Generale n.15 del 20-01-2021);

VISTO il DPCM 14 GENNAIO 2021, art. 1 – comma 9 lettera (O) che così recita: “nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”;

VISTA la LEGGE 29 gennaio 2021, n. 6 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. (21G00008) (GU Serie Generale n.24 del 30-01-2021);

DECRETO-LEGGE 12 febbraio 2021, n. 12 - Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemologica da COVID-19. (21G00016) (GU Serie Generale n.36 del 12-02-2021);

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2021, n. 15 - Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemologica da COVID-19. (21G00024) (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2021);

CONSIDERATO quindi che i lavori della Giunta si svolgono con la presenza del Segretario dott. Stefano Salani in collegamento da remoto con i membri della giunta in videoconferenza utilizzando l'applicativo Skype, ex articolo 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n° 18 pubblicato sulla GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020 e convertito in LEGGE 24 aprile 2020, n. 27;



COMUNE DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 63 DEL 06/04/2021

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE – APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021

VISTO IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2021 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». (21A01331) (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17)

Il Segretario da remoto ha provveduto alla corretta identificazione dei partecipanti attraverso lo schermo del terminale per mezzo del quale viene realizzata la giunta in modalità da remoto, ed ha accertato la presenza ed assenza dei componenti la giunta come riportato nel frontespizio della presente deliberazione;

PREMESSO CHE:

- l'art. 1 comma 816 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 dispone che : “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”;

- l'art. 1 comma 837 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 dispone che: “A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”;

- il comma 847 del medesimo articolo 1 dispone: “Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.”;

RICHIAMATI interamente i commi:

- da 816 a 836, 846 e 847 aventi ad oggetto la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- da 837 a 847 aventi ad oggetto la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 19/03/2021 di approvazione del



COMUNE DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 63 DEL 06/04/2021

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE – APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021

Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 1, comma 817, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare il gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti, fatta salva in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

RICHIAMATE:

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29/03/2007 e ss. ii. e mm., di approvazione, da ultimo, delle tariffe per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 27/03/2019 di approvazione, da ultimo, delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;

PRECISATO CHE ai sensi dell'art. 1, comma 819, della legge 160/2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

DATO ATTO che ai sensi del comma 820 dell'art. 1 della legge 160/2019, l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del paragrafo precedente esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo paragrafo;

VISTO CHE:

- ai sensi del comma 826 dell'art. 1 della legge 160/2019, la tariffa standard annua del canone per i Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti è di 40,00 euro/mq;
- ai sensi del comma 827 del medesimo articolo, la tariffa standard giornaliera del canone per i Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti è di 0,70 euro/mq;
- ai sensi del comma 831 dell'art. 1 della citata legge 160/2019 la tariffa standard forfettaria del canone per le occupazioni permanenti con cavi e condutture effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, per i comuni fino a 20.000 abitanti, è di 1,50 euro per ogni utenza che utilizza la rete, con l'importo minimo di 800,00 euro;

PRECISATO CHE ai sensi dell'art. 1, comma 839, della legge 160/2019, il canone di cui al comma 837 è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata;

VISTO CHE:

- ai sensi del comma 841 dell'art. 1 della legge 160/2019, la tariffa standard annua del canone "mercatale" oggetto per i Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti è di 40,00 euro/mq;



COMUNE DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 63 DEL 06/04/2021

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE – APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021

- ai sensi del comma 842 del medesimo articolo, la tariffa standard giornaliera del canone in oggetto per i Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti è di 0,70 euro/mq;
- ai sensi del comma 843 i comuni applicano le tariffe di cui sopra frazionate in ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe; per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale e' applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente

DATO ATTO che, secondo quanto previsto dal Regolamento, ai fini della determinazione del canone Patrimoniale per l'esposizione pubblicitaria, le località comunali sono suddivise in due categorie, in relazione alla loro importanza e alla categoria speciale può essere applicata una maggiorazione fino al 150% della tariffa ordinaria;

RITENUTO opportuno applicare una maggiorazione del 100% della tariffa base per le pubblicità e le affissioni effettuate nelle località comprese nella categoria speciale;

CONSIDERATO CHE si applicano le seguenti maggiorazioni della tariffa ordinaria per l'esposizione di messaggi pubblicitari;

- 50% per la pubblicità compresa fra mq 5,5 e mq 8,5;
- 100% per la pubblicità con superficie superiore a mq 8,5.
- 100% per la pubblicità effettuata in forma luminosa o illuminata;

CONSIDERATO inoltre necessario prevedere che:

- il canone da applicare per il volantaggio si intende per persona a giorno.
- il canone da applicare per la pubblicità sonora si intende per postazione/mezzo al giorno.
- per le esposizioni pubblicitarie con striscioni o altri mezzi similari il canone si applica a frazioni di 15 giorni.
- per le esposizioni pubblicitarie con aeromobili, palloni frenati, a mezzo diapositive o proiezioni cinematografiche il canone è determinato in misura forfettaria per ogni giorno.

PRESO ATTO che, ai fini della applicazione del canone, per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, il Regolamento al CAPO IV classifica le strade del Comune in tre categorie definite con deliberazione di Giunta Comunale n. 52/2006, sulla base della loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenza commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare;

CONSIDERATO che in base a suddetta classificazione è stabilito che:

- alle strade della categoria prima si applica la tariffa più elevata.
- la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 21,30% per cento rispetto alla 1a.
- la tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del 39,47% per cento rispetto alla 1a.

RITENUTO opportuno prevedere una riduzione del 20% della tariffa qualora le occupazioni del suolo, sottosuolo e soprassuolo si protraggano per un periodo non superiore a 15 giorni;

DATO ATTO che la tariffa standard per ciascuna delle categorie viarie precisate è determinata su base annua e su base giornaliera e per unità di superficie applicando i coefficienti relativi ad ogni categoria



COMUNE DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 63 DEL 06/04/2021

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE – APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021

della zona individuata;

VALUTATO il maggiore o minore valore, rispetto alla tariffa standard, della disponibilità delle aree, del vantaggio ricavabile da esse da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione delle aree all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e urbano delle occupazioni ed esposizioni pubblicitarie;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione del canone mercatale il Regolamento classifica le strade del Comune in una unica categoria;

VISTO che ai sensi dell'art. 1 comma 838, della Legge 160/2019 la tariffa di base prevista per l'occupazione dei mercati assorbe quanto dovuto a titolo di Tari di cui ai commi 639, 667 e 668 della Legge n. 147/2013;

CONSIDERATO inoltre necessario prevedere che:

- per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale sia applicata la riduzione del 30% sul canone complessivamente determinato;
- nei casi di edizioni straordinarie/aggiuntive di uno dei mercati previsti nel piano del commercio su aree pubbliche la tariffa applicata non subirà variazioni.

DATO ATTO che per ogni altra fattispecie di riduzione ed esenzione non espressamente richiamata nella presente delibera si rinvia al regolamento del canone unico e alla legge n. 160/2019;

DATO ATTO che si rende necessario mantenere il costo forfettario per il rilascio del cartello autorizzatorio di passo carrabile, in € 12,90 quale rimborso spese sostenute dall'amministrazione per l'acquisto degli stessi cartelli;

RITENUTO pertanto opportuno provvedere alla determinazione delle tariffe riportate negli allegati di seguito elencati:

- Allegato "A" – Esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni: coefficienti moltiplicatori e tariffe
- Allegato "B" – Occupazioni: coefficienti moltiplicatori e tariffe
- Allegato "C" - Occupazioni aree mercatali – coefficienti moltiplicatori e tariffe

che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con i prelievi precedenti e nel rispetto delle esigenze di bilancio;

PRECISATO che la previsione del gettito derivante dall'applicazione delle tariffe del nuovo canone, tenuto conto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla legge 160/2019 e dal Regolamento istitutivo del nuovo canone unico patrimoniale, non presenta, complessivamente considerato, variazioni rispetto al gettito derivante dai canoni e dai tributi sostituiti;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici



COMUNE DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 63 DEL 06/04/2021

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE – APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021

locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov ;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

VISTI:

- l'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che stabilisce “Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”;
- il DM del 13 gennaio 2021, che stabilisce “Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021”;
- il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 che dispone il rinvio al 30 aprile 2021 del termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2021;

VISTO il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento espresso dal responsabile dell'ufficio competente ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs. 267/2000, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole relativo alla regolarità contabile del provvedimento espresso dal responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs. 267/2000, dato che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Comunale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97 del D.Lgs. 267/2000;

CONSTATATA la competenza a provvedere ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime, palesemente resa



COMUNE DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 63 DEL 06/04/2021

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE – APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. DI APPROVARE le tariffe del canone patrimoniale delle esposizioni pubblicitarie, delle pubbliche affissioni, delle occupazioni del suolo pubblico e del canone mercatale come riportate negli allegati di seguito elencati che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
 - Allegato “A” - Esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni – coefficienti moltiplicatori e tariffe
 - Allegato “B” - Occupazioni – coefficienti moltiplicatori e tariffe
 - Allegato “C” - Occupazioni aree mercatali – coefficienti moltiplicatori e tariffe
3. Di PROCEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
4. DI DARE ATTO che le tariffe di cui al punto 2 hanno effetto dal 1° gennaio 2021, in quanto approvate entro la data fissata dalla normativa vigente per l’approvazione del bilancio di previsione.
5. DI COMUNICARE il presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
6. CON VOTAZIONE unanime, separata e palese, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs 267/00, al fine di consentire la tempestiva applicazione e l’adozione degli atti conseguenti.



COMUNE DI VINCI
Città metropolitana di Firenze

Settore 4 - Settore Contratti, Tributi, Attività Produttive-SUAP

deliberazione della Giunta Comunale

Numero Proposta **72** del **06/04/2021**

Numero Delibera **63** del **06/04/2021**

Oggetto: CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE – APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021

PARERI

Ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs 267/2000 sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Il Responsabile del Settore interessato

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime parere: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. ssa Cecilia Lucii

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** esprime parere: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. ssa Laura Fontanelli



COMUNE DI VINCI
Città metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE n. 63 del 06 APRILE 2021

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Giuseppe Turchia

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Salani